



COMUNE DI AGRIGENTO

CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 49 DEL 28/03/2025

OGGETTO: Approvazione del nuovo Codice di Comportamento del Comune di Agrigento

L'anno duemilaventicinque, addì ventotto del mese di marzo alle ore 09:55 e segg., in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in presenza, nelle persone dei Signori:

1	MICCICHÈ FRANCESCO	SINDACO	P
2	LISCI MARIA PATRIZIA	ASSESSORE	P
3	CANTONE CARMELO	ASSESSORE	P
4	ALFANO GIOACCHINO	ASSESSORE	A
5	SOLLANO ALESSANDRO	ASSESSORE	A
6	PIPARO GERLANDO	ASSESSORE	P
7	PRINCIPATO GERLANDO	ASSESSORE	P
8	VULLO MARCO	ASSESSORE	P
9	CIULLA COSTANTINO	ASSESSORE	A

Presenti: 6

Assenti: 3

- Presiede il Dott. Francesco Miccichè, nella qualità di Sindaco;
- Assiste e partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Concetta Floresta;
- Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, cosicché

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n. 11 del Settore I del 21/03/2025 con annessi i prescritti pareri, redatta dal Segretario Generale D.ssa Maria Concetta Floresta, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

L'O.R.EE.LL.

la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

Con voti unanimi, espressi con votazione palese

DELIBERA

- Di approvare la proposta n. 11 del Settore I del 21/03/2025, depositata in Segreteria in data 21/03/2025 e registrata al n. 50 del registro generale delle proposte, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

- Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. 44/91.

- La seduta è sciolta alle ore 09:56.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SIGNAT AGRIGENTUM MIRABILIS AULA GIGANTUM	PROPOSTA DEL SETTORE I REG. SETTORE N. 11 DEL 21.03.2025	SEGRETERIA GENERALE DEPOSITATA IN DATA <u>21/03/2025</u> REGISTRATA AL N. <u>50</u>
	Oggetto:	Approvazione del nuovo Codice di Comportamento del Comune di Agrigento-

Il Segretario Generale

PREMESSO che l'art. 4 del D.L. 36/2022, a modifica dell'art. 54 D.Lgs. 165/2001, ha disposto l'aggiornamento dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici, prevedendo l'introduzione di misure in materia di utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media;

VISTO il D.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023 "Regolamento concernente modifiche al DPR n. 61 del 16.04.2013 recante: Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (G.U. n. 150 del 29.06.2023), adottato in esecuzione di quanto previsto dal sopra citato art. 4;

VISTI altresì:

- l'art. 54 D.Lgs n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1 c. 44 L. n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 con il quale è stato approvato il «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001»;
- la deliberazione ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020, relativa alle «Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche»;
- la L. 06.11.2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13.11.2012, n. 265, avente ad oggetto «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e s.m.i.;
- il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante le «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190»;

RICHIAMATI:

- il vigente Codice di Comportamento del Comune per i dipendenti del Comune di Agrigento per il triennio 2021-2023, approvato con deliberazione della giunta Comunale n. 145/2020 ;
- lo schema di revisione del codice di comportamento condiviso con l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari e sottoposto al Nucleo di Valutazione che ha reso il proprio parere favorevole con verbale n. 2 del 05.03.2025;

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha pubblicato, nell'home page del sito istituzionale e all'albo pretorio del Comune di Agrigento, la bozza di revisione codice di comportamento e della modulistica utile alla presentazione di osservazioni e proposte di modifica o integrazione, al fine di favorire la partecipazione attiva alla stesura del presente Codice da parte dei dipendenti, delle OO.SS. rappresentative presenti all'interno dell'Amministrazione e di tutti i soggetti interessati (c.d. stakeholders), quali associazioni e/o organizzazioni rappresentative di particolari interessi e che operano nel settore o che fruiscono delle attività e dei servizi

prestati dall'Amministrazione, accordando un termine di 10 giorni dal 10/03/2025 al 20/03/2025;

DATO ATTO che:

- all'esito della fase partecipativa, non sono pervenute segnalazioni/osservazioni agli indirizzi servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it e su upc@comune.agrigento.it, come da attestazioni agli atti;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, di procedere all'approvazione del nuovo Codice di Comportamento del Comune di Agrigento, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale unitamente alla relazione illustrativa ;

DATO ATTO che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili;

PROPONE

1. Di approvare a seguito di revisione, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Agrigento, come da allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto che al già menzionato Codice verrà garantita la massima diffusione, secondo le procedure previste dall'art. 17, commi 1 e 2 D.P.R. 62/2013 che testualmente recita: *1. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento. 2. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime modalità previste dal comma 1 del presente articolo.*
3. Di pubblicare, pertanto, il codice di comportamento sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione “regolamenti” e nell'apposita sezione di “Amministrazione trasparente”;
4. Di demandare all'ufficio personale la trasmissione del codice a tutto il personale dipendente a qualunque titolo; Di dare atto che la presente non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Regolamento dei Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del responsabile del servizio finanziario.
5. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 267-2000, il presente atto immediatamente eseguibile

Allegati		
1	Allegato “A” Codice di Comportamento	n.1 documento
2	Allegato “B” Relazione illustrativa	n. 1 documento

Il Segretario Generale
Dott.ssa M.C Floresta

Visto - Conforme all'indirizzo politico reso

*Il Sindaco
Dott. Francesco Micciché*

Parere di Regolarità Tecnica	Parere di Regolarità Contabile
Il Segretario Generale In ordine alla regolarità tecnica della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: FAVOREVOLE Il Segretario Generale Dott.ssa M.C. Floresta	Non dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Regolamento dei Controlli interni



Codice di comportamento

aggiornato al DPR n. 81/2023

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. del / /2025

INDICE

- Articolo 1: Disposizioni di carattere generale
- Articolo 2: Ambito di applicazione
- Articolo 3: Principi generali
- Articolo 4: Obbligo di cortesia
- Articolo 5: Regali, compensi e altre utilità
- Articolo 6: Incarichi di collaborazione
- Articolo 7: Partecipazioni ad associazioni e organizzazioni
- Articolo 8: Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse
- Articolo 9: Obbligo di astensione
- Articolo 10: Divieto di pantouflage
- Articolo 11: Prevenzione della corruzione
- Articolo 12: Segnalazioni di whistleblowing
- Articolo 13: Trasparenza e tracciabilità
- Articolo 14: Comportamento nei rapporti privati
- Articolo 15: Comportamento in servizio
- Articolo 16: Utilizzo delle tecnologie informatiche
- Articolo 17: Utilizzo dei mezzi di informazione e social media
- Articolo 18: Disposizioni particolari per i lavoratori agili
- Articolo 19: Rapporti con il pubblico
- Articolo 20: Rapporti con la stampa

Articolo 21: Contratti ed altri atti negoziali

Articolo 22: Disposizioni particolari per i dirigenti

Articolo 23: Comportamenti specifici per Educatori e appartenenti al Corpo Polizia Municipale

Articolo 24: Vigilanza, monitoraggio e attività formative

Articolo 25: Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

Articolo 26: Disposizioni finali e abrogazioni

Articolo 1: Disposizioni di carattere generale

1. Il presente codice di comportamento (di seguito denominato "Codice") integra e specifica, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001, le previsioni del Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 e aggiornato con DPR 81/2023s.m.i. (di seguito denominato "Codice generale"), disciplinante i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti a osservare.

Articolo 2: Ambito di applicazione

1. Gli obblighi di condotta del presente codice si applicano a tutti i dipendenti del Comune di Agrigento, di qualsiasi qualifica, nonché al personale comandato presso lo stesso Comune di Agrigento.
2. Gli obblighi di condotta previsti dal presente codice sono applicati, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione agli organi politici, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.
3. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze e nei contratti di fornitura di beni, servizi e di realizzazione di opere e lavori devono essere inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi comportamentali derivanti dal presente codice. In caso di violazione dei suddetti obblighi il dirigente responsabile provvede alla contestazione al collaboratore/appaltatore assegnando un termine di 30 giorni per presentare le giustificazioni. Decorso infruttuosamente tale termine o nel caso in cui le giustificazioni non sono tali da escludere la violazione e quando la stessa sia ritenuta grave viene disposta la risoluzione del rapporto.
4. Il Comune di Agrigento estende, compatibilmente con la disciplina di settore e le norme di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, l'applicazione degli obblighi comportamentali del presente Codice ai soggetti controllati e vigilati dal Comune di Agrigento.
5. Il Comune di Agrigento promuove l'applicazione dei principi del presente Codice ai soggetti partecipati dal Comune di Agrigento.

Articolo 3: Principi generali

1. Il dipendente osserva la Costituzione conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, dei regolamenti dell'Ente e delle direttive

perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.
4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve improntarsi al contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
6. Il dipendente agisce con la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma, preferendo, ove possibile, la modalità digitale, nel rispetto della normativa vigente, anche al fine di garantire l'economicità dell'azione amministrativa.
7. Il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente, appena avuta conoscenza, al proprio Dirigente la sussistenza di procedimenti penali, e comunque deve comunicare la sussistenza di provvedimenti di avvio dell'azione penale, di rinvio a giudizio in procedimenti penali anche con riferimento alla fattispecie prevista dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 165/2001. Il personale con qualifica dirigenziale comunica quanto sopra al Segretario Generale.

Articolo 4: Obbligo di cortesia

1. Il personale del Comune di Agrigento nelle relazioni con il pubblico si rapporta con cortesia e disponibilità ed evita qualsiasi discriminazione.

Articolo 5: Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali.
3. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio.
4. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore. E' possibile, tuttavia, accettare od offrire regali di modico valore, con modalità trasparente e comune fra tutti i collaboratori dell'ufficio, nel caso di ricorrenze sulla base delle consuetudini in uso nell'Ente.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle non superiori ad € 150 nell'anno.
6. I regali o le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dall'Amministrazione che, in via prioritaria, deve restituirli al donante. In alternativa il dipendente che ha ricevuto il regalo o altra utilità può restituirlo direttamente al donante informandone il dirigente di riferimento. Ove, per qualunque ragione, non sia possibile o sia difficoltosa la restituzione, il bene regalato è messo a disposizione dell'Amministrazione che, con atto motivato, potrà utilizzarlo per fini istituzionali o per la sua devoluzione in beneficenza.

Articolo 6: Incarichi di collaborazione

1. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione o di consulenza, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico e a qualsiasi titolo, anche quelli a titolo gratuito, da soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo, con riferimento ad atti o attività inerenti all'ufficio di appartenenza del dipendente medesimo.

Articolo 7: Partecipazioni ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente in materia di diritto di associazione, il dipendente comunica al Dirigente di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad

associazioni, comitati od organizzazioni, che svolgono attività e perseguono finalità che possano interferire con le attività inerenti il servizio di appartenenza. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

2. Il dipendente si astiene dal trattare pratiche relative ad associazioni di cui è membro quando è prevista l'erogazione di contributi economici. Gli ambiti di interesse che possono interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio o servizio di appartenenza sono quelli che coincidono con la responsabilità amministrativa di cui il Dirigente, il funzionario responsabile di incarico di Elevata Qualificazione o il dipendente (in quanto responsabile del procedimento) sono titolari all'interno dell'Amministrazione. Il dipendente non fa pressioni con i colleghi o gli utenti dei servizi o con i soggetti con i quali venga in contatto durante l'attività professionale per aderire ad associazioni e organizzazioni di alcun tipo, indipendentemente dal carattere delle stesse o dalla possibilità o meno di derivarne vantaggi economici, personali e di carriera.
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere presentata entro cinque giorni dalla formale adesione del dipendente all'associazione e, per i dipendenti che risultino già iscritti ad associazioni, entro cinque giorni dall'assegnazione all'ufficio / struttura nel caso di mobilità interna all'ente. Per i dipendenti neoassunti la comunicazione viene effettuata all'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
4. Il Dirigente, che riceve la comunicazione di cui al comma 1, vigila sui casi in cui il dipendente, per ragioni di opportunità, abbia l'obbligo di astenersi dalle attività dell'ufficio che possano avere un coinvolgimento con gli interessi dell'associazione a cui lo stesso appartiene. In caso di potenziale, reiterato conflitto di interessi, il Dirigente valuta l'adozione di altre misure, quali ad esempio la rotazione con i colleghi nello svolgimento delle attività dell'ufficio o l'assegnazione del dipendente ad ufficio diverso.
5. Per i Dirigenti la comunicazione di cui al 1° comma va fatta al Segretario Generale; in caso di reiterato conflitto di interessi l'eventuale rotazione è di competenza del sindaco su proposta del Segretario Generale.

Articolo 8: Comunicazione degli interessi finanziari e del conflitto di interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi e regolamenti, il dipendente informa per iscritto il Dirigente del settore di appartenenza di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione in qualunque modo retribuiti con privati che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
 - se il dipendente direttamente o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano avuto o abbiano attualmente rapporti finanziari con il privato;
 - se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti al servizio di appartenenza, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Tale comunicazione deve essere resa dal dipendente all'atto di assegnazione ad un

servizio e deve essere presentata tempestivamente in caso di variazione.

3. Ai fini del presente articolo, per privati si intendono tutti i soggetti che operano nel settore di competenza del servizio di appartenenza.
4. Il Dirigente/Responsabile dell'ufficio o servizio che riceve la comunicazione di cui al comma 1, ove dovesse rilevare una situazione di incompatibilità, invita per iscritto il dipendente a sanarla formalmente ove possibile, e adotta le misure organizzative necessarie più opportune in relazione al caso, quali a titolo esemplificativo:
 - misure di rotazione del personale nello svolgimento delle attività dell'ufficio;
 - l'assegnazione al dipendente interessato di funzioni esclusivamente istruttorie sul procedimento con avocazione a se stesso dell'adozione dell'atto finale;
 - l'assegnazione del dipendente ad altro ufficio.
5. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Per conflitto d'interessi si intende il conflitto tra il dovere del dipendente di prestare il proprio servizio per il perseguimento del pubblico interesse dell'Amministrazione ed i propri interessi, come specificato nel comma successivo.
6. Sussiste conflitto di interessi se nello svolgimento dell'attività lavorativa sono coinvolti gli interessi finanziari, economici o altri interessi personali o particolari:
 - del dipendente;
 - del coniuge del dipendente, di suoi conviventi, parenti, affini entro il secondo grado (nonni del coniuge, fratelli e sorelle del coniuge);
 - di persone con cui il dipendente abbia continuità nella frequenza di contatti e di rapporti, o abbia causa pendente (causa civile, o altro giudizio, in corso), grave inimicizia (inimicizia reciproca che deriva da relazioni esterne estranee allo svolgimento dell'attività lavorativa presso l'Ente pubblico), rapporti di credito o debito;
 - di enti pubblici e privati, di istituzioni, di associazioni (anche non riconosciute), di società, di organizzazioni, di comitati, di cui il dipendente, o le persone indicate alle lettere b) o c), facciano parte.
7. Le comunicazioni di cui al presente articolo effettuate dai Dirigenti afferenti la loro posizione sono indirizzate al Segretario Generale. Quelle relative al Segretario Generale sono rivolte al Sindaco.
8. Il Dirigente/Responsabile dell'ufficio o servizio che ha ricevuto la segnalazione ha l'obbligo della riservatezza.

Articolo 9: Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene ogni qualvolta vi sia la possibilità o anche la mera eventualità di favorire interessi esterni, come descritti all'art. 8, in conflitto con l'interesse pubblico e ogni volta in cui esistano ragioni di convenienza, compresi i casi di conflitto di

- interessi anche solo a livello potenziale, al fine di prevenire conseguenze negative per l'immagine dell'Amministrazione.
2. Quando il dipendente ritiene di trovarsi in una situazione conflittuale per la quale sussiste l'obbligo di astensione, ne dà immediata comunicazione per iscritto al Responsabile della struttura di appartenenza, specificando le motivazioni della ritenuta astensione.
 3. Il Responsabile valuta senza ritardo la situazione segnalata dal dipendente ed impartisce le disposizioni per prevenire o porre rimedio al conflitto, sollevando il dipendente dall'incarico o dai compiti assegnati ed eventualmente assegnando, entro i termini procedurali previsti, la trattazione della pratica ad altro dipendente.
 4. Sull'astensione del dipendente decide il Dirigente del Settore di appartenenza, il quale ne dà immediato riscontro al Segretario Generale in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione. Sull'astensione del Dirigente di Settore decide il Segretario Generale.
 5. I Dirigenti e il Segretario Generale curano la tenuta e l'archiviazione di tutte le comunicazioni e decisioni di astensione.

Articolo 10: Divieto di Pantouflage

1. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Agrigento, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. Il dipendente pertanto dovrà sottoscrivere, all'atto della cessazione dal servizio, una dichiarazione con cui lo stesso prende atto della disciplina del pantouflage e si assume l'impegno di rispettare il divieto di pantouflage.

Articolo 11: Prevenzione della corruzione

1. I dirigenti osservano e fanno osservare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel PIAO sezione rischi corruttivi e trasparenza e offrono la più ampia collaborazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
2. Il dipendente osserva le prescrizioni contenute nel PIAO sezione rischi corruttivi e trasparenza.
3. L'obbligo di collaborazione consiste nel fornire con tempestività le informazioni richieste dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, quali le comunicazioni di dati, le segnalazioni, e ogni altra informazione utile alla predisposizione, al monitoraggio, alla revisione e all'aggiornamento PIAO sezione rischi corruttivi e trasparenza. La mancata collaborazione è considerata una grave violazione degli obblighi di comportamento.

Art. 12: Segnalazioni di whistleblowing

1. Il dipendente, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, ha diritto di segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della pubblica amministrazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, e, al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di whistleblowing, all'ANAC,
2. Per le segnalazioni di cui al comma precedente, devono essere utilizzati i canali riservati secondo le modalità indicate nel PIAO, sezione rischi corruttivi e trasparenza.
3. Le segnalazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate da:
 - a) i dipendenti del Comune di Agrigento nonché il personale in posizione di comando, distacco o altre situazioni analoghe;
 - b) i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa in favore del Comune di Agrigento;
 - c) i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere a favore del Comune di Agrigento;
 - d) i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività in favore del Comune di Agrigento.
4. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza garantisce la riservatezza e la tutela dell'identità del segnalante, assicurando l'applicazione delle tutele previste dal D.Lgs 24/2023 in favore del segnalante. L'inosservanza di quanto sopra è considerata una grave violazione degli obblighi di comportamento.
5. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rilevata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli art. 22 della l. 241/1990 s.m.i, nonché agli art. 5 e ss del D.Lgs. 33/2013.
6. Il Comune di Agrigento garantisce ogni misura di riservatezza a tutela del soggetto segnalante.

Articolo 13: Trasparenza e tracciabilità

1. Si applicano le misure in materia di trasparenza e di tracciabilità previste nella sezione dedicata del PIAO.
2. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti per le P.A. secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di

pubblicazione sul sito istituzionale.

3. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità ovvero la capacità di rendicontazione, delle decisioni adottate
4. Il dipendente predispone gli atti assicurando che sia corretta e completa la motivazione, evidenziando negli stessi il percorso logico e giuridico seguito al fine di consentire al dirigente la valutazione e l'adozione dell'atto finale.

Articolo 14: Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'Amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Amministrazione. Tale ultima indicazione comportamentale si ritiene valida anche nell'ambito di contesti sociali virtuali (social network, forum e simili) partecipati dal dipendente a qualunque titolo.
2. In particolare, nei rapporti privati con altri enti pubblici, il dipendente:
 - a) non promette facilitazioni per pratiche d'ufficio in cambio di una agevolazione per le proprie;
 - b) non chiede di parlare con i superiori gerarchici dell'impiegato o funzionario che segue la questione privata del dipendente, facendo leva sulla propria posizione gerarchica all'interno del Comune;
 - c) non diffonde informazioni e non fa commenti, nel rispetto dei limiti della libertà di espressione, volutamente atti a ledere l'immagine e l'onorabilità di colleghi, superiori gerarchici, Amministratori, o del Comune in generale.
3. Nei rapporti privati con altri enti e soggetti privati, il dipendente non diffonde dati e informazioni riservate o ufficiose sull'attività dell'Amministrazione in genere o su specifici procedimenti.
4. Nei rapporti privati il dipendente, in generale, mantiene un comportamento corretto, rispettoso delle persone, delle Istituzioni e delle norme, e contribuisce alla diffusione della cultura della legalità e della correttezza.
5. Il dipendente, salvo il diritto di esprimere valutazioni o diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini:
 - a) evita ogni dichiarazione pubblica concernente la propria attività di servizio;
 - b) si astiene da qualsiasi altra dichiarazione che possa nuocere al prestigio ed all'immagine del Comune;
 - c) non intrattiene rapporti con i mezzi di informazione ed i social network in merito ad attività istituzionali dell'Amministrazione;
 - d) non sollecita la divulgazione, in qualunque forma, di notizie inerenti all'attività dell'Amministrazione;
 - e) informa immediatamente il Dirigente del Servizio di appartenenza nel caso sia

destinatario di informazioni o chiarimenti da parte degli organi di informazione.

Articolo 15: Comportamento in servizio

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Il dipendente assume un comportamento collaborativo e di cortesia con i colleghi dell'ente, anche al fine di ottimizzare i tempi lavorativi e di individuare le soluzioni migliori.
3. Il dipendente cura il decoro personale e dell'ambiente di lavoro. Si astiene dall' esporre materiale pubblicitario, di propaganda politica e ogni oggetto, scritta e materiale in generale non decoroso per un ambiente di lavoro.
4. Il dipendente accede alle banche dati dell'amministrazione solo per esigenze connesse allo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
5. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni e delle tempistiche previste dalla legge, dai regolamenti, dai contratti collettivi e dalle disposizioni dell'ente in materia. Il dipendente ha l'obbligo di tenere aggiornato il proprio cartellino di presenze mensile e con particolare riguardo al corretto e tempestivo inserimento dei giustificativi.
6. Il dipendente deve rispettare le disposizioni dell'ente relative al rapporto di lavoro con particolare riguardo a quelle in materia di orario e deve far rilevare la propria presenza tramite il proprio badge magnetico, consegnato dall'ente, che è di uso strettamente personale.
7. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione e con le specifiche del successivo art. 16.
8. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni dell'Ente.
9. Il dipendente in prossimità della cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Ente o in tutti i casi che comportino variazione dell'attività dallo stesso svolta all'interno dell'amministrazione, è tenuto a fornire la corretta informazione relativa all'attività dallo stesso seguita al Dirigente, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e favorire il passaggio di consegne.
10. Il dipendente è tenuto a partecipare all'attività di formazione trasversale programmata dall'Ente, nonché a quella specialistica proposta dal Dirigente del servizio di assegnazione.

Art. 16 Utilizzo delle tecnologie informatiche.

1. L'amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalità di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, trova applicazione l'articolo 12, comma 3- bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione. L'utilizzo di caselle di posta elettronica personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale.
3. Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.
4. L'utilizzo delle dotazioni informatiche e telefoniche è consentito per lo svolgimento dell'attività di servizio, con la sola eccezione di cui al successivo comma 5.
Il dipendente che abbia ricevuto il suddetto materiale è tenuto tempestivamente alla restituzione dello stesso, in caso di cessazione dal servizio o in caso di modifica delle attività svolte che non richiedono più l'utilizzo della strumentazione fornita.
Il dipendente usa gli strumenti di lavoro con accuratezza, persegue il risparmio energetico e provvede allo spegnimento delle luci al termine dell'attività lavorativa.
5. Al dipendente è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'amministrazione per poter assolvere ad urgenti incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.
6. È vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell'amministrazione.

Art. 17 Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media.

1. Nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.
2. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di

appartenenza o della pubblica amministrazione in generale. Il dipendente si astiene dal pubblicare, giudizi sull'operato dell'amministrazione derivanti da informazioni assunte nell'esercizio delle proprie funzioni che possano anche recare danno all'amministrazione stessa.

3. Il dipendente si astiene da pubblicare dichiarazioni offensive, discriminatorie o di scherno nei confronti dei colleghi e dei superiori; parimenti si astiene altresì dal pubblicare foto, video e audio lesive dell'immagine dell'amministrazione, dell'onorabilità, della riservatezza e della dignità dei colleghi e degli amministratori.
4. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.
5. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione o per interessi propri o altrui e in difformità alle disposizioni della l. n. 241/1990 e del Dlgs 33/2013, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.
6. L'Ufficio protocollo all'atto della ricezione della corrispondenza interna ed esterna, con qualunque mezzo, serba la massima diligenza nell'assegnazione della corrispondenza anche al fine di evitare la diffusione di documenti recanti il protocollo generale dell'ente a soggetti non autorizzati; nel caso in cui sia dubbia la destinazione al settore competente, il responsabile dell'ufficio protocollo si rivolge al Dirigente del I Settore o al Segretario Generale.
7. All'eventuale violazione di tale dovere che abbia prodotto la diffusione di documenti amministrativi non soggetti a pubblicazione o a legittimo rilascio consegue l'attivazione da parte del dirigente di una indagine interna volta ad individuare i soggetti responsabili.

Art. 18: Disposizioni particolari per i lavoratori agili

1. Il lavoratore agile è tenuto ad osservare le prescrizioni contenute nel presente Codice, per quanto compatibili con le modalità di esecuzione della prestazione.
2. Il lavoratore in lavoro agile svolge le proprie attività garantendo i risultati previsti dal progetto di lavoro agile, sia in qualità sia in tempi di realizzazione.
3. Il lavoratore agile collabora in tutte le fasi di gestione e di realizzazione del suo progetto individuale, in particolare:
 - a) nella fase di stesura del progetto effettua un'autoanalisi organizzativa del proprio ruolo, delle attività da svolgere e delle competenze;
 - b) nella fase di realizzazione del progetto fornisce tutte le informazioni necessarie a monitorare il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 - c) segnala tempestivamente al proprio Dirigente eventuali criticità o impedimenti

- che rendano difficoltoso o impossibile il raggiungimento dei risultati;
- d) propone situazioni migliorative per rendere più efficace la sua attività in modalità agile.
4. Il lavoratore agile durante lo svolgimento della propria attività con tale modalità deve garantire la propria contattabilità negli orari stabiliti e con i mezzi definiti.
 5. Il lavoratore agile rispetta le norme sulla riservatezza dei dati di cui viene a conoscenza e osserva le norme di sicurezza sul lavoro.

Articolo 19: Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente che svolge attività a contatto con il pubblico ha l'obbligo di esporre il cartellino identificativo o di esporre la targa con il proprio nome sulla postazione di lavoro, fatte salve alcune esclusioni stabilite da diverse disposizioni dell'ente in riferimento alla peculiarità delle attività afferenti ad alcuni servizi ed in considerazione della sicurezza dei dipendenti.
2. Il dipendente, nei rapporti telefonici o con e-mail con l'utenza, ha cura di identificarsi correttamente e di indicare l'ufficio di appartenenza agevolando gli eventuali successivi contatti.
3. Fermo restando l'obbligo di cortesia di cui all'art. 4 del presente Codice, il personale dipendente opera con spirito di servizio. Risponde in maniera chiara, ampia ed esaustiva alle richieste e/o istanze presentate in qualunque forma (in presenza, per mail, chiamate telefoniche ecc) dai cittadini e, in ogni caso, orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utente. Il dipendente di fronte all'utenza deve tenere un comportamento corretto e collaborativo con i colleghi, evitando discussioni o alterchi. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini garantendo la puntualità e risponde senza ritardo ai loro reclami e segnalazioni.
4. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in uffici o servizi in contatto con il pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle eventuali apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio fornendo informazioni sulle

modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

6. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti dell' amministrazione.
7. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

Articolo 20: Rapporti con la stampa

1. I rapporti diretti con i mezzi di informazione (testate giornalistiche, agenzie di stampa o media) e il rilascio di dichiarazioni o interviste per conto dell'ente sono tenuti dai soggetti a ciò istituzionalmente preposti.
2. Al di fuori dei soggetti sopra indicati è vietato rilasciare dichiarazioni o interviste a mezzo stampa o quotidiani on-line per esprimere opinioni personali o rappresentare fatti o situazioni relative al rapporto di lavoro.

Articolo 21: Contratti e altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'Amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'Amministrazione, contratti di appalto di lavori, servizi e forniture con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.
3. In tali ipotesi il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed altre attività relative all'esecuzione del contratto, informando per iscritto il dirigente del servizio di appartenenza.
4. Il dipendente comunica al dirigente ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, che venga in rilievo nello svolgimento di procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni; il conflitto rileva con riferimento al personale che interviene a qualunque titolo nello svolgimento della procedura, o che comunque possa influenzarne in qualsiasi modo il risultato.
5. Il personale che partecipa alle procedure di gara e di affidamento segnala

tempestivamente al proprio dirigente eventuali proposte ricevute da concorrenti o dall'aggiudicatario, aventi ad oggetto utilità di qualunque tipo in favore proprio, dei suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente. Il dipendente che riceva dai partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'Amministrazione rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente il proprio dirigente.

6. Nei confronti degli operatori economici che concorrono alle gare d'appalto e degli aggiudicatari dei contratti, il personale limita i contatti a quelli strettamente indispensabili alla trattazione delle pratiche d'ufficio.

Articolo 22: Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici.
2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.
3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.
4. Il dirigente ha l'obbligo di comunicare annualmente ogni aggiornamento intervenuto merito alle comunicazioni sulla incompatibilità o inconferibilità degli incarichi.
5. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare, in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza e imparzialità nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Nella gestione delle risorse umane adotta tutte le misure possibili per garantire un clima lavorativo collaborativo; a tal riguardo raccoglie e gestisce eventuali osservazioni dei dipendenti relative a situazioni insorte con colleghi che possono alterare l'equilibrio produttivo dell'ufficio o che possano dare luogo a discriminazione o disagio. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
6. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto anche in base alle risultanze delle indagini sul benessere organizzativo, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i

collaboratori, nonché di relazioni interne ed esterne alla struttura, basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

7. Il dirigente è attento all'aggiornamento professionale del personale assegnato e al riguardo rileva i bisogni formativi e promuove la formazione dei dipendenti al fine di favorire la crescita professionale e incentivare comportamenti innovativi per ottimizzare i livelli di qualità ed efficienza dell'attività amministrativa. Particolare attenzione è destinata alla formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e trasparenza. Il dirigente cura la crescita professionale dei collaboratori, favorendo le occasioni di formazione e promuovendo opportunità di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui è responsabile.
8. Il dirigente assegna i carichi di lavoro ai dipendenti tramite una ripartizione equa tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.
9. Il dirigente, in base a quanto previsto dal sistema di valutazione della performance adottato dal Comune di Agrigento, effettua la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti dalle disposizioni dell'ente, misurando il raggiungimento dei risultati ed il comportamento organizzativo.
10. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rivelata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi della normativa vigente.
11. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.
12. Il dirigente è referente del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e collabora con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per la predisposizione, il monitoraggio, la revisione e l'aggiornamento del piano. La mancata collaborazione è considerata una grave violazione degli obblighi di comportamento. Il dirigente è responsabile della pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione trasparente per come indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Articolo 23: Comportamenti specifici per Educatori e appartenenti al Corpo Polizia Municipale

1. Il personale educativo, in virtù della peculiarità dell'attività svolta e dei destinatari della medesima, è tenuto con particolare diligenza al rispetto degli obblighi richiamati nel presente codice di comportamento.
2. Il personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale, in virtù del ruolo istituzionale del Corpo medesimo nonché, a garanzia del suo prestigio è tenuto al rispetto delle norme di condotta previste dal "Regolamento del Corpo di Polizia Municipale".

Articolo 24: Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice i dirigenti responsabili di ciascuna struttura e l'ufficio per i procedimenti disciplinari.
2. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.
3. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.
4. Le attività di cui al comma 3 possono includere anche cicli formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità.
5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Amministrazione provvede agli

adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 25: Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice costituisce comportamento contrario ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione e dalla contrattazione collettiva, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata nel rispetto dei criteri stabiliti dai CCNL con riguardo anche all'entità del pregiudizio, anche morale e di discredito, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
3. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Articolo 26: Disposizioni finali e abrogazioni

1. Il Comune di Agrigento dà la più ampia diffusione esterna del presente Codice pubblicandolo sul proprio sito Internet istituzionale nella sezione dedicata della Amministrazione trasparente. Provvede altresì alla più ampia diffusione interna inviandolo per e-mail a tutti i dipendenti.
2. Il dirigente del servizio personale, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.
3. Ogni Dirigente, per gli ambiti di propria competenza, quanto ai rapporti già in essere dovrà trasmettere il presente Codice ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di beni, servizi e di realizzazione di opere e lavori in favore dell'amministrazione. Analogamente al conferimento di nuovi incarichi o alla stipulazione di contratti alla controparte deve essere trasmesso il Codice assicurandosi che nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o di acquisizione di beni, affidamento di servizi, opere e lavori, sia inserita una clausola di riferimento al Codice.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente Codice, è abrogato il codice di

comportamento dei dipendenti approvato da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 09.12.2020.

**ADOZIONE DEL NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE DEL COMUNE DI
AGRIGENTO
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA -**

L'art. 54, comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001 prevede la definizione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da parte del Governo, finalizzato ad assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione ed il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Prevede inoltre che ciascuna pubblica amministrazione definisca, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio Codice di comportamento che integra e specifica il predetto Codice approvato dal Governo.

Con deliberazione n. 177/2020, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione ha approvato le nuove Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, le quali promuovono un sostanziale rilancio del codice di comportamento, al fine di orientare le condotte di chi lavora e per un migliore perseguimento dell'interesse pubblico e in esse si afferma il ruolo chiave del codice quali strumento di prevenzione dei rischi di corruzione e si aggiorna, tra l'altro, la procedura di formazione e approvazione dell'atto.

L'Autorità, con deliberazione n. 469/2021, ha altresì approvato le nuove linee guida in materia di autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*), introducendo nuovi indirizzi per la redazione del codice di comportamento, con specifico riferimento all'istituto del *whistleblowing*.

Il 14 luglio 2023 è entrato in vigore il D.P.R. 81/2023 *"Regolamento concernente modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62"* recante il Codice di comportamento dei dipendenti, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. n. 165/2001, pubblicato in G.U. 150/2013.

Il decreto legge n. 36/2022, che ha introdotto il comma 1-bis all'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001, decreto convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2022, ha disposto l'aggiornamento del Codice di Comportamento Nazionale, prevedendo espressamente che *"Il codice contenga, altresì, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione"* e il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 recante *"l'Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*, il quale ha disposto l'abrogazione dell'articolo 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

In ragione del mutato contesto normativo e per una migliore comprensione dei contenuti minimi del codice si è reso necessario, da parte dell'Amministrazione Comunale, procedere ad una revisione del Codice di comportamento.

La bozza di revisione al codice, d'intesa con l'amministrazione, è stata predisposta dal Segretario Generale del Comune di Agrigento, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, condivisa dall'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari ed acquisito sulla stessa il parere di conformità del Nucleo di Valutazione con verbale n. 2 del 05.03.2025.

In data 10.03.2025 è stata attivata la procedura aperta volta ad avviare il percorso partecipativo per la raccolta delle proposte e delle osservazioni alla bozza predisposta, procedura con la quale:

1. è stata pubblicizzata la bozza di Codice predisposta;
2. è stato emesso un avviso pubblico con il quale:
 - i soggetti interessati sono stati invitati a far pervenire eventuali proposte di modifica e sono state fornite le indicazioni per l'invio di dette proposte: posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica: servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it e upc@comune.agrigento.it
3. si è predisposto un apposito modulo per l'inoltro delle proposte, con l'indicazione del nome e cognome (se persona fisica) o del nome dell'associazione proponente, e la firma.

Detta documentazione è stata quindi pubblicata sull'home page del Comune, con elevata modalità di visibilità, in data 10.03.2025, all'albo pretorio on-line ed inviata all'ufficio personale per l'inoltro ai rappresentanti sindacali.

Al termine del periodo di pubblicazione, giusta attestazione del responsabile dell'ufficio protocollo (prot. 21156 del 21.03.2025) e comunicazione a mezzo mail dell'Ufficio di Supporto al RPCT in data 21.03.2025, non sono pervenute osservazioni e/o valutazioni da parte di cittadini, stakeholders, associazioni, sindacati dei lavoratori e da parte di qualsivoglia organizzazione portatrice di interessi collettivi.

E' stato quindi reso definitivo il testo del Codice di comportamento del Comune di Agrigento, che si compone di 26 articoli, così rubricati:

- Articolo 1: Disposizioni di carattere generale
- Articolo 2: Ambito di applicazione
- Articolo 3: Principi generali
- Articolo 4: Obbligo di cortesia
- Articolo 5: Regali, compensi e altre utilità
- Articolo 6: Incarichi di collaborazione
- Articolo 7: Partecipazioni ad associazioni e organizzazioni
- Articolo 8: Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse
- Articolo 9: Obbligo di astensione
- Articolo 10: Divieto di Pantouflage
- Articolo 11: Prevenzione della corruzione
- Articolo 12: Segnalazioni di whistleblowing
- Articolo 13: Trasparenza e tracciabilità
- Articolo 14: Comportamento nei rapporti privati
- Articolo 15: Comportamento in servizio
- Articolo 16: Utilizzo delle tecnologie informatiche
- Articolo 17: Utilizzo dei mezzi di informazione e social media
- Articolo 18: Disposizioni particolari per i lavoratori agili
- Articolo 19: Rapporti con il pubblico
- Articolo 20: Rapporti con la stampa
- Articolo 21: Contratti ed altri atti negoziali
- Articolo 22: Disposizioni particolari per i dirigenti
- Articolo 23: Comportamenti specifici per Educatori e appartenenti al Corpo Polizia Municipale
- Articolo 24: Vigilanza, monitoraggio e attività formative
- Articolo 25: Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice
- Articolo 26: Disposizioni finali e abrogazioni

Il Codice sarà quindi adottato con apposita deliberazione e si provvederà alla sua correlata pubblicizzazione secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to Francesco Micciché

L'Assessore Anziano

f.to Maria Patrizia Lisci

Il Segretario Generale

f.to Maria Concetta Floresta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ (Reg. Pub. n. _____).

Lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

☒ È stata dichiarata immediatamente esecutiva.

☐ È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione

Lì, 28/03/2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Maria Concetta Floresta

Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.

Agrigento, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

“ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI”